

COMUNE DI PORTOSCUSO
 Provincia di SUD SARDEGNA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

| | |
|--|---|
| Verbale n. 6 Data 23.4.2025 Rif. Art. 19, comma 8, Legge 448/2001 – art. 3, comma 120 Legge 244/2007 | OGGETTO: Richiesta parere “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027.” |
|--|---|

Il giorno 23 del mese di aprile dell’anno 2025, in Cagliari, il sottoscritto Dott. Gibillini Oscar Marco, nominato O.R.E.F. Conti del Comune di Portoscuso, ha preso in esame la proposta di deliberazione di “Proposta N. 8 del 11/04/2025, recante ad OGGETTO: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027.”, per esprimere il parere richiesto in data 18/04/2025, che di seguito si riporta.

In apertura di seduta, il Revisore Unico procede all’esame della seguente documentazione acquisita:

- Proposta N. 8 del 11/04/2025;
- PIAO semplificato, contenente:
- Fabbisogno a tempo determinato;
- Fabbisogno a tempo indeterminato;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26 marzo 2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025 - 2027 e relativi documenti allegati;

Visti:

- l’art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l’organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto de principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all’art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l’art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l’organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Premesso altresì che:

- l'art. 6 comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: “Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

- l'art. 6, al comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: “5. Entro il 31 Marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”;
- l'art. 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, di cui sopra stabilisce che entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”, disponendo in particolare al comma 4, che queste procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1.”
- Dato atto che il Comune di Portoscuso, alla data del 31/12/2024 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente 9 , il PIAO viene redatto in modalità semplificata;
- Dato atto che l'art. 4. 1 lett.c del Decreto 30/06/2022 n. 132 prevede che “ il Piano triennale dei fabbisogni di personale indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:
 - 1) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
 - 2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;
 - 3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;
 - 4) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
 - 5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.“.

Richiamati in particolare:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- l'art. 57, c.3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

Visti i pareri favorevoli del dirigente, in qualità di sostituto Resp. Finanziario, con parere tecnico e contabile;

Tutto ciò posto, l'organo di revisione economico finanziario:

ASSEVERA E DA ATTO

- 1) che permane la compatibilità dei costi con i dati di bilancio approvato con deliberazione n. 3 del

26 marzo 2025.

- 2) Il fabbisogno del personale è compatibile con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019;
- 3) Invita l'ente a voler monitorare, nel corso di attuazione della programmazione delle assunzioni, il rispetto anche del limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario

Oscar Marco Gibillini



Redatto in Cagliari il 23/04/2025, con acquisizione della documentazione a mezzo mail

L'Organo di Revisione Economico-Finanziario

